

## ***Sicurezza e Prevenzione***

### ***D.Lgs 81/08***

#### **Obbligo di verifica delle imprese appaltatrici**

Secondo quanto disposto dall'art.26 del d.lgs 81/08, **"il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori di vario genere all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda..." "...ha l'obbligo di verificare con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.**

**L'amministratore, oltre a dover consegnare all'impresa/e appaltatrice/i il DUVRI relativo al luogo ove verrà svolto l'intervento con l'indicazione delle eventuali attività svolte nello stesso sito da altra/e impresa/e, dovrà farsi consegnare da tutte le imprese appaltatrici:**

- **certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato**
- **autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**

**Dovrà quindi fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il secondo il comma 2 dell'art.26, prevede che l'amministratore di condominio ed i titolari delle ditte appaltatrici (compresi i subappaltatori) sono tenuti a:**

- **Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto**
- **Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva .**